

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 1 /2020: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRIBUNALE DI SCIACCA

Il Giudice Delegato

Letta la proposta di accordo proposto da XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato a xxxxxxx il XXXXXXXX ed ivi residente in XXXXXXXXXXXX n. XXXX

vista la documentazione da ultimo allegata in data 10/06/2020;

rilevato che alla proposta risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Isidoro Liotta, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori; considerato che il proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, ove non vi abbia già provveduto, deve depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

considerato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21 gennaio 2021 ore 10.00;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

DISPONE

sino all'esito del procedimento:

a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

b) l'inibizione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ORDINA



la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito www.tribunaledisciacca.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente ed al Professionista Dott. Isidoro Liotta

Sciacca, 21/11/2020

Il G.D.

Valentina Stabile

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

